

ALLEGATO "A" ALL'ATTO REP. N. 23.463 RACCOLTA N. 9431

STATUTO

ART. 1

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - STATUTO

È corrente l'Associazione denominata "Unità Geriatrica Riabilitativa ETS", in breve "U.G.R. ETS", ente del terzo settore di seguito indicata con il termine "Associazione".

Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sarà integrata dall'acronimo ETS e pertanto in "Unità Geriatrica Riabilitativa ETS" solo successivamente e per effetto dell'iscrizione nel RUNTS - Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica del presente statuto.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Curtatone (provincia di Mantova).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica dello Statuto e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione ha durata illimitata.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dal D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 - Codice del Terzo Settore e successive integrazioni e modifiche.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione stessa.

ART. 2

SCOPO E ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALI

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità di solidarietà sociale, in particolare offrendo servizi e prestazioni sociali, assistenziali e sanitarie prioritariamente a favore di persone svantaggiate, in quanto portatrici di disabilità fisiche e/o psichiche o anziane, in conformità ai principi che hanno tradizionalmente ispirato l'attività dell'Ente.

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semi-residenziale, ambulatoriale e domiciliare da erogare direttamente ovvero mediante convenzioni o accordi con enti pubblici e privati.

In particolare, svolge le attività considerate di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 aventi a oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001, e suc-

cessive modificazioni.

Per il raggiungimento dello scopo, l'Associazione si propone: di gestire una Residenza Sanitaria Assistenziale e degli Alloggi in regime di residenzialità protetta; di svolgere Servizi di Assistenza Domiciliare assistenziale, sociale e sanitaria e Servizi sanitari di Cura e di Riabilitazione a ciclo continuato, diurno e ambulatoriale.

L'Associazione esaurisce le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 3

ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE AGLI SCOPI E FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione potrà altresì svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, garantendo sull'efficienza e correttezza dei servizi svolti e, in ogni caso, nei limiti consentiti dall'art. 6 del D.Lgs. del 3 luglio 2017, n. 117.

In particolare, per il raggiungimento dei propri scopi, l'Associazione potrà, tra l'altro:

- stipulare ogni atto o contratto necessario o utile in funzione delle finalità di cui al precedente art. 2, ivi compresi finanziamenti di ogni tipo, con o senza garanzie, a breve o a lungo termine, la locazione, il comodato, l'acquisto in proprietà od altro diritto di immobili, beni mobili, universalità di beni, diritti in genere;
- stipulare convenzioni, accordi o concludere iniziative di partenariato di qualsiasi genere, con enti pubblici o privati;
- assumere, anche indirettamente, la gestione di strutture assistenziali, compresi centri diurni di assistenza;
- promuovere e/o svolgere attività di raccolta fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore;
- promuovere l'utilizzo del volontariato per lo svolgimento delle proprie attività;
- svolgere attività di formazione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori di interesse dell'Associazione;
- svolgere, in via accessoria o strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione di prodotti per la sanificazione e l'igienizzazione, di dispositivi per la protezione individuale, delle persone e degli spazi lavorativi o ricettizi, di prodotti igienico-sanitari, di prodotti para-farmaceutici, dietetici, nonché di integratori alimentari e di alimenti speciali, di materiale di medicazione, di presidi medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici, di apparati protesici e apparecchi elettromedicali,

nei limiti consentiti dalla norme di legge e regolamentari in materia;

- partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere alla costituzione degli organismi anzidetti.

ART. 4

ASSOCIATI

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

Il termine associato indica ogni persona od ente che, condividendo i principi emergenti del presente statuto, collabora attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplorazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte con deliberazione dell'Organo Amministrativo.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione, nei limiti di quanto di seguito indicato, la quale è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Ciascun associato ha diritto di:

- a) di essere eletto (purché maggiorenne e pienamente capace di agire) nonché di eleggere gli organi associativi e di esprimere il proprio voto in Assemblea;
- b) essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri dell'Associazione;
- d) essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi dell'Associazione.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi dell'Associazione;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo dell'Associazione;
- c) non arrecare danno all'Associazione;
- d) versare la quota associativa, secondo l'importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, od eventuali ulteriori quote e contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative.

ART. 5

VOLONTARI

L'Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell'opera di volontari.

Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neppure indiretto.

I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.

ART. 6

AMMISSIONE DEGLI ASSOCIATI - SOSTENITORI

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda all'Organo Amministrativo mediante istanza che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici ed eventuale indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- le motivazioni, espresse in sintesi, che lo hanno condotto a presentare l'istanza di ammissione e le eventuali esperienze maturate nell'ambito del Terzo Settore.

L'Organo Amministrativo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere annotata nel libro degli associati. Sull'istanza si pronunzia l'organo amministrativo con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni.

Il soggetto che ha presentato l'istanza può, entro 60 giorni dalla comunicazione della delibera di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronunci l'assemblea alla prima riunione successiva.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.

Ai sostenitori non spetta la qualità di associato, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 7

RECESSO ED ESCLUSIONE

La qualifica di associato è a tempo indeterminato.

L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dando comunicazione all'Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto decorsi 6 (sei) mesi dalla comunicazione, ma non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso (se e in quanto prevista), salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo: in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso con deliberazione motivata dell'Organo Amministrativo.

Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC: contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di detta comunicazione, da inviare mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC.

Gli organi associativi deliberano solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

ART. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE - LIBRI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea degli Associati;
- b) l'Organo di Amministrazione anche denominato Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo.

Sono libri sociali dell'Associazione:

- a) il libro degli associati, contenente l'elenco degli associati dell'Associazione;
- b) il libro verbali dell'Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell'Assemblea;
- c) il libro verbali dell'Organo Amministrativo, contenente i verbali dell'Organo Amministrativo;
- d) il libro dei volontari associati contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale per l'Associazione.

La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario, il quale potrà essere coadiuvato dal Direttore Generale dell'Associazione.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'assemblea, libro dei verbali del consiglio direttivo),

facendone richiesta al Presidente il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copia ed estratti, con spese a carico del richiedente.

ART. 9

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

A) FUNZIONI

L'assemblea in sede ordinaria:

- approva il programma annuale dell'attività dell'associazione, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo nonché il bilancio sociale, con relativi allegati e relazioni, il tutto predisposto dal Consiglio Direttivo;
- approva i regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità e promuove l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera su tutti gli argomenti che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporre, nonché sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

L'assemblea in sede straordinaria:

- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente Statuto.

B) CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria viene convocata tutte le volte che il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto: in quest'ultimo caso, l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni

dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno sette giorni prima dell'assemblea.

La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'associazione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.

C) DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione, fatta salva la forma di rappresentanza prevista dalla legge ed in conformità ai provvedimenti giudiziali eventualmente richiesti per gli associati minorenni o privi di capacità di agire.

Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

Il voto si esercita in modo palese, salvo diversa decisione dell'assemblea degli associati.

D) SVOLGIMENTO

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza od impedimento, in ordine dal Vice-Presidente, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza od impedimento, anche di quest'ultimo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Presidente del Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità.

Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.

Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare il corretto svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti l'esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto.

to di voto.

L'assemblea si svolge alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il Presidente ed il verbalizzante.

E) MAGGIORANZE

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è validamente costituita con l'intervento, personalmente o per delega, della maggioranza degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione:

- è regolarmente costituita con l'intervento, personalmente o per delega, di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto;
- per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.
- per le ulteriori deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

A) FUNZIONI

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Pertanto spetta al Consiglio Direttivo di:

- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;
- convocare l'assemblea degli Associati;

- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;
- redigere il bilancio di esercizio, preventivo e consuntivo, nonché, se richiesto, il bilancio sociale;
- predisporre regolamenti ed emanare provvedimenti sul funzionamento dell'Associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni, nonché perfezionare tutti i contratti riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali in via esemplificativa e non esaustiva acquistare o alienare beni mobili, immobili e diritti in genere, accettare e/o rinunciare ad eredità o legati, donazioni, lasciti e contributi in genere, determinare l'impiego dei mezzi finanziari dell'Associazione, perfezionare accordi ed assumere obbligazioni con banche e Istituti di credito, con Istituzioni ed altri Enti o soggetti, pubblici, privati o sovranazionali e con la Pubblica Amministrazione, agire in ogni sede a tutela delle ragioni dell'Associazione;
- determinare le eventuali quote associative annuali;
- deliberare in merito all'ammissione ed esclusione degli associati;
- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;
- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive d evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni a RTI (Raggruppamenti Temporanei di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre forme o modalità simili o assimilate;
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;
- promuovere e organizzare gli eventi associativi;
- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.

Il consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.

B) COMPOSIZIONE

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di minimo 5 (cinque) e fino ad un massimo di 10 (dieci) membri, determinato dall'assemblea in sede di nomina.

I Componenti del Consiglio Direttivo sono scelti tra gli associati persone fisiche ovvero indicate dagli Enti associati, nei limiti di legge; durano in carica 3 (tre) esercizi, cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata.

Essi sono rieleggibili.

I componenti il Consiglio Direttivo devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;

- indipendenza da interessi che siano divergenti o confliggenti con quelli propri dell'Associazione.

Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

Il Consiglio Direttivo nomina la suo interno il Presidente, eventualmente un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo procede alla sostituzione mediante cooptazione: i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

In ogni caso non è consentita la cooptazione, nel corso dello stesso mandato, di un numero di consiglieri superiore a 1/3 dei componenti del Consiglio: in tal caso, si procederà al rinnovo dell'intero Consiglio.

La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di 2/3 (due terzi), l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato.

C) FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Direttivo si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo.

Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.

Il Consiglio delibera sempre a maggioranza dei suoi componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché i visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali del Consiglio.

D) DOVERI DELL'UFFICIO

I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni è considerato dimissionario.

Ciascun Consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli artt. 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.

ART. 11

PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE - RAPPRESENTANZA

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei Terzi e in giudizio, con facoltà di nominare procuratori o mandatari.

E' eletto all'interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro ed è rieleggibile.

Il Presidente può delegare ad un Consigliere o a terzi le proprie attribuzioni anche mediante procura speciale per il compimento di atti determinati.

Il Vice Presidente viene eletto all'interno del Consiglio Direttivo e svolge le funzioni del Presidente in caso di sua assenza od impedimento.

ART. 12

ORGANO DI CONTROLLO

A) FUNZIONI

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede

di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento.

Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi o sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'Art.2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

ART. 13

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

A) COMPOSIZIONE

Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme di tutti i beni, mobili ed immobili di proprietà e dei diritti dell'Ente, provenienti da contributi degli associati e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti in genere e da eccedenze di bilancio.

Si compone di:

a) un Fondo di Dotazione, di importo non inferiore al limite di legge, che costituisce il patrimonio minimo dell'associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.

Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.

Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostruzione ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.

b) un fondo di gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni e diritti.

B) FUNZIONE

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività i-

stituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionali all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;

- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titoli operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;

- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro

punti al tasso annuo di riferimento.

C) PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE

Ricorrendo i presupposti di legge, con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

L'esercizio associativo è annuale e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione di missione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

ART. 15

DEVOLUZIONE

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere del competente Ente od Ufficio del Registro del Terzo settore, in conformità al D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117.

Firmato

Francesco Bresciani

Pierpaolo Barosi, Notaio (Sigillo)

	Io sottoscritto dr. PIERPAOLO BAROSI, Notaio in Curtatone, iscritto presso il Collegio Notarile di Mantova, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. 82/2005.	
--	--	--